



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 IN DATA 24/10/2023

OGGETTO:

Società consortile mista a responsabilità limitata senza scopo di lucro, denominata G.A.L. Mongioie. Acquisto quota di partecipazione.

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Sindaco	Sì
2. MELINO Margherita - Vice Sindaco	Sì
3. GIACCONE Andrea - Assessore	Sì
4. BRUZZONE Enrica - Consigliere	Giust.
5. D'AMATO Luigi - Consigliere	Sì
6. MARCHESE Paolo - Consigliere	Sì
7. RIGOLETTO Roberta - Consigliere	Giust.
8. ROATTINO Alberto - Consigliere	Sì
9. DAPIAGGI Anna Maria - Consigliere	Sì
10. BONGIOVANNI Luca - Consigliere	Sì
11. FARINELLI Massimo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Signora Dr.ssa Laura Baudino, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco:

Premesso che la società consortile mista, a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata G.A.L. MONGIOIE (di seguito, anche soltanto “G.A.L.”), con sede legale ed operativa in Mombasiglio, Piazza Vittorio Veneto 1, Codice fiscale e Partita Iva 02581140049, persegue il fine mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, valorizzandone il patrimonio culturale, naturalistico, ambientale e paesaggistico;

Preso atto che:

- questo Comune era inserito dapprima nella Comunità Montana “Valli Monregalesi” e quindi, per l’entrata in vigore della L.R. 11/2012, nell’Unione Montana “Valli Monregalesi”;
- a seguito di alterne vicende, l’Unione Montana “Valli Monregalesi” è stata commissariata;
- questo Comune era inserito nelle precedenti programmazioni del G.A.L. Mongioie in quanto appartenente all’Unione Montana di che trattasi;
- *rebus sic stantibus*, per mantenere tale status deve richiedere l’ingresso nella compagine societaria del G.A.L. come singola Amministrazione;

Visti:

- il Regolamento UE 2021/2115;
- il Regolamento UE1303/2013;
- il Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)8645 del 02 Dicembre 2022;
- il Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Piemonte adottato con D.G.R. 17-6532 del 20 Febbraio 2023;
- la DGR 3 luglio 2023, n. 4-7139 recante “*Piano strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Completamento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027, di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023. Approvazione degli indirizzi operativi per l’attivazione del bando per la selezione delle “Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (SSL) elaborate dai “Gruppi di azione Locale” (GAL) – Interventi*”;
- lo Statuto del “G.A.L. Mongioie società consortile a r.l.”, suscettibile di aggiornamento;

Considerato che:

- l’approccio L.E.A.D.E.R. (“*Liaisons entre actions de développement de l’economie rurale*” ossia “*Collegamenti tra azioni di sviluppo dell’economia rurale*”), è finalizzato a favorire lo sviluppo endogeno e sostenibile delle aree caratterizzate da una situazione di marginalità socio-economica (aree individuate come “eligibili” all’interno della strategia di sviluppo locale (SSL) 2023/2027);
- tale approccio viene attuato dai partenariati pubblico-privati denominati G.A.L. (Gruppi di Azione Locale) costituiti a seguito di un’adeguata attività di animazione degli operatori pubblici e privati che intendano partecipare ad uno sviluppo armonico dei territori seguendo il modello “*bottom-up*” alla base del programma L.E.A.D.E.R.;
- il descritto sistema L.E.A.D.E.R. rappresenta un’opportunità preziosa per i territori coinvolti e che le strategie di sviluppo locale (SSL) elaborate dai G.A.L. assumono un approccio multisettoriale ed integrato, favorendo interazioni tra operatori, settori e progetti in maniera funzionale al soddisfacimento dei bisogni dell’Area;
- in ragione della normativa comunitaria sopra menzionata, la Strategia di sviluppo locale per il periodo 2023/2027 è quindi in fase di predisposizione da parte del G.A.L. MONGIOIE, al fine di rispettare i prescritti termini per aderire al predetto bando regionale;

- permane pertanto l'interesse del Comune di Torre Mondovì di aderire al G.A.L. MONGIOIE, come declinato in tutte le comunicazioni richiamate;

Dato atto che tutti i Comuni inclusi nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del G.A.L. MONGIOIE devono aderire alla compagine societaria in forma singola o associata per poter usufruire delle opportunità offerte dall'azione del G.A.L. stesso sul territorio di riferimento;

Richiamata tutta la documentazione in atti nonché i provvedimenti finora assunti;

Ritenuto alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte nonché, soprattutto, in ragione dell'imminente definizione della nuova programmazione L.E.A.D.E.R., di aderire alla compagine societaria del G.A.L. Mongioie, mediante sottoscrizione di quote di nuova formazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 dello Statuto del G.A.L. stesso;

Ritenuto, nello specifico, di acquisire una quota per il valore nominale di euro 260,00;

Richiamato il D.Lgs. 175/2016 ed in particolare:

- ✓ l'art. 4 che disciplina le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;
- ✓ il comma 6 del medesimo art. 4 che prevede la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento UE 1303/2013 recante specifiche disposizioni in materia "Gruppi di azione locale";
- ✓ l'art. 26, comma 2, il quale prevede che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile (...) alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- ✓ l'art. 26, comma 6 bis che prevede che le disposizioni di cui all'art 20 del medesimo decreto, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6;
- ✓ l'art. 5, che disciplina la procedura per la partecipazione ad una società pubblica;

Considerato che l'art. 5 sopra citato prevede un onere di motivazione analitica per l'acquisizione di partecipazioni societarie, con riferimento:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4;
- alle ragioni ed alle finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Richiamate:

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, n. 114 in data 21 ottobre 2020, nella quale si evidenzia che i GAL rientrano nella casistica prevista dall'art. 26, comma 2 del Dlgs. 175/2016;
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 162 in data 3 novembre 2022, con la quale, incidentalmente, la Corte richiama *"il secondo comma, dell'art. 26 del medesimo Tusp («L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»).* In ragione di detta disposizione, infatti, nelle ipotesi dei c.d. GAL (ossia, il "gruppo di azione locale" che generalmente ha la forma di una società consortile partecipata da

soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale attraverso Fondi strutturali), le deliberazioni adottate ai sensi del novellato art. 5 cit. non sono sindacabili sotto il profilo della stretta necessità (a meno che il rilievo non investa l'ambito territoriale dell'ente), mentre l'onere motivazionale dovrà essere assolto sotto tutti i restanti profili. Può considerarsi, quindi, ancora attuale l'affermazione della Magistratura contabile secondo cui l'art. 26, secondo comma, del Tusp «esclude l'onere di motivare in ordine all'interesse» alla costituzione «della società ai sensi dell'art. 4 del medesimo testo unico» (Lombardia/114/2018/VSG del 16 aprile 2018);

Considerato che:

- per la normativa europea, ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (art. 34), i gruppi di azione locale (G.A.L.) elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- per la normativa interna, i G.A.L. sono società partecipate da amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), previste dall'art. 4, comma 6, del Dlgs. 175/2016;

Evidenziato nel merito che:

- la società consortile a r.l. senza scopo di lucro denominata G.A.L. MONGIOIE, con sede legale ed operativa in Mombasiglio, Piazza Vittorio Veneto 1, Codice fiscale e Partita Iva 02581140049, capitale sociale di euro 17.160,00, di cui versati € 15.080,00, iscritta al Rea CUNEO al n. 218909, codice ATECO 70.2, costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice civile, ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici;
- il G.A.L. MONGIOIE rientra nella fattispecie di cui agli artt. 4, comma 6 e 26, commi 2 e 6 bis del Dlgs. 175/2016;

Valutato dal punto di vista economico finanziario che:

- il bilancio dell'esercizio 2020 del G.A.L. MONGIOIE si è chiuso in utile (+ euro 1.013);
- il bilancio dell'esercizio 2021 del G.A.L. MONGIOIE si è chiuso in utile (+ euro 3.526);
- il bilancio dell'esercizio 2022 del G.A.L. MONGIOIE si è chiuso in perdita (- euro 22.639), ma la perdita è stata comunque ripianata mediante l'utilizzo della riserva disponibile;

Considerato che l'ingresso nella compagine societaria comporta la corresponsione di un contributo annuo di € 862,07 a sostegno delle spese di gestione;

Verificato che:

- la partecipazione al G.A.L. è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, come previsto dall'art. 4 comma 6 e dall'art. 26 comma 2 del Dlgs. 175/2016;
- la scelta, anche sul piano della convenienza economica, è motivata dall'opportunità di accedere ai fondi della programmazione europea L.E.A.D.E.R. (*Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale* – collegamento tra le azioni di sviluppo dell'economia rurale) strumento importante e innovativo delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile dei territori rurali. Si tratta di un approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo (*CLLD, Community Led Local Development*) che si basa su processi “bottom-up” e che pone al centro dell'attenzione i Gruppi di Azione Locale; in questo contesto i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono partenariati pubblico-privati, che hanno il compito di elaborare e realizzare a livello locale una strategia di sviluppo pilota, innovativa, multi-settoriale e integrata dei territori (di norma sub-regionali) in cui operano;

- la gestione diretta o externalizzata dell'attività, per l'accesso ai fondi della programmazione europea L.E.A.D.E.R. non è giuridicamente configurabile, in quanto non è possibile prescindere dall'adesione ad un Gruppo di Azione Locale;
- la sostenibilità finanziaria è assicurata sia dal valore modesto del costo della quota (euro 260,00) che dall'importo del contributo annuo (euro 862,07) a sostegno delle spese di gestione;
- la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa discende direttamente dal modello di sviluppo locale di tipo partecipativo adottato;
- la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei è assicurata dalla rispondenza dell'attività al Reg. UE 1303/2013;

Visto altresì lo Statuto aggiornato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del G.A.L., n. 44.654 Repertorio/n. 28.012 Raccolta in data 27/09/2023, nel testo di cui all'allegato A)

Dato atto che, come previsto dall'art. 2, comma 2, ultimo periodo, lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale al n. 381 e nella Sezione Amministrazione Trasparente, dal 5 ottobre 2023 al 16 ottobre 2023 e che nel termine NON sono pervenute osservazioni;

Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. e, in particolare, l'art. 42, comma 2 lettera e), che definisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di organizzazione dei servizi pubblici e di partecipazione dell'ente locale in società di capitali;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico finanziaria, acquisito con verbale n. 9 del 23 ottobre 2023, acclarato a protocollo al n. 0003552 in data 24 ottobre 2023;

Visto infine il patto parasociale, che risulta approvato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del G.A.L., nel testo di cui all'allegato B);

Dato atto che dopo l'approvazione, il presente atto deliberativo sarà trasmesso:

- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, che entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, delibererà in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; qualora la Corte non si pronunci entro il suddetto termine, l'amministrazione potrà procedere alla acquisizione della partecipazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco

Visti il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Senza seguito di interventi;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

favorevoli: 8
contrari : 0
astenuti 0

DELIBERA

- 1) di aderire, per le ragioni tutte espresse in narrativa, alla società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro denominata G.A.L. MONGIOIE con sede legale ed operativa in Mombasiglio, Piazza Vittorio Veneto 1, Codice fiscale e Partita Iva 02581140049, mediante acquisizione di una quota del valore nominale di euro 260,00;
- 2) di approvare lo Statuto della società consortile a r.l. senza scopo di lucro denominata G.A.L. MONGIOIE, nel testo aggiornato deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci n. 44.654 Repertorio/n. 28.012 Raccolta in data 27/09/2023, nel testo che, sub A, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere, come prescritto dall'art. 5 comma 3 del Dlgs. 175/2016, il presente atto deliberativo:
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte che, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, delibererà in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 4) di dare atto che la spesa per l'acquisto di n. 1 quota di partecipazione, pari ad euro 260,00, è prevista sul Bilancio di Previsione 2023 – 2025 alla Missione 01 Programma 03 Tit. 3 Macroaggregato 301 (cap. 6000/2/1);
- 5) di approvare il patto parasociale, che risulta approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci del G.A.L., nel testo di cui all'allegato B);
- 6) di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Segretario Comunale reggente a scavalco, Dr.ssa Laura Baudino, Responsabile del procedimento, la quale è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

SUCCESSIVAMENTE

stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla redazione della Strategia di sviluppo locale per il periodo 2023/2027 da parte del G.A.L. MONGIOIE, al fine di dare attuazione ai restanti disposti normativi (invio ad enti, ecc.),

con votazione palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

favorevoli: 8
contrari : 0
astenuti 0

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
TARAVELLO Gianrenzo

II SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dr.ssa Laura Baudino